

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1050/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Darjeeling (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda dell'India ricevuta il 12 novembre 2007 per registrare la denominazione «Darjeeling» come indicazione geografica protetta è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) La Germania, la Francia, l'Italia, l'Austria, il Regno Unito e un cittadino dell'India hanno presentato opposizioni alla suddetta registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), c) e d) del suddetto regolamento. Con lettera dell'11 giugno 2010, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di cercare un accordo fra di loro.
- (3) La Francia e l'India hanno raggiunto un accordo che ha portato all'introduzione di chiarimenti nel documento unico con riguardo al fatto che solo l'imballaggio alla rinfusa deve aver luogo nella zona geografica, mentre l'imballaggio in confezioni per il consumo può aver luogo sia all'interno che all'esterno della zona geografica. Di conseguenza, occorre chiarire in relazione all'etichettatura che la presenza obbligatoria di un numero di licenza e di un logo specifico sono richiesti esclusivamente con riguardo ai prodotti alla rinfusa spediti a partire dalla zona geografica.
- (4) La Germania, l'Italia, l'Austria, il Regno Unito e il cittadino dell'India, da una parte, e l'India, dall'altra, sono giunti solo a un accordo parziale entro i termini stabiliti. In base a tale accordo, il nome botanico «*Camellia sinensis* M Kuntze» deve essere correttamente indicato come «*Camellia sinensis* L.O. Kuntze» e l'imballaggio alla rinfusa del tè «Darjeeling» deve essere limitato alla zona geografica. Ogni altro tipo di imballaggio o di reimballaggio, incluso quello destinato al consumatore finale, possono aver luogo sia all'interno che all'esterno della zona geografica.

- (5) Gli oppositori hanno inoltre denunciato il mancato rispetto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (6) Con riguardo alla pretesa assenza di un legame fra la reputazione e la notorietà del prodotto e l'area di produzione, dal disciplinare emerge che il prodotto è specifico e che le conoscenze tradizionali e le capacità acquisite utilizzate dai produttori, nonché le caratteristiche pedoclimatiche e l'ambiente geografico della zona (drenaggio naturale dei terreni, complessa combinazione di piogge molto abbondanti e basse temperature per lunghi periodi) incidono in misura significativa sulle caratteristiche del prodotto che costituiscono l'essenza della sua reputazione.
- (7) Per quanto riguarda l'opposizione relativa alla presunta irrilevanza dei dati di analisi citati nel documento unico, tali dati non hanno alcun impatto sul legame basato sulla reputazione, ma servono unicamente a descrivere il prodotto in quanto tale. Il regolamento (CE) n. 510/2006 non richiede tuttavia che venga rivelata la fonte dell'analisi.
- (8) La denominazione «Darjeeling» deve essere utilizzata esclusivamente come designazione di vendita per il tè interamente prodotto nella zona geografica conformemente al disciplinare, benché miscele di tale tè possano essere realizzate sia all'interno che all'esterno di tale zona. Le miscele di Darjeeling e altri tè non devono recare la denominazione «Darjeeling» come denominazione di vendita e devono inoltre essere etichettate conformemente alle norme dell'Unione in materia di etichettatura, in particolare per evitare di indurre in errore i consumatori.
- (9) Le dichiarazioni di opposizione mostrano che la denominazione «Darjeeling» viene utilizzata per indicare determinati prodotti non conformi al disciplinare, ma comparabili a tali prodotti. Si ritiene che l'uso costante del nome in relazione a questi prodotti metta a rischio l'esistenza della denominazione. Occorre pertanto che ai produttori di tali prodotti sia concesso un periodo transitorio di cinque anni per utilizzare il nome suddetto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, nella misura in cui tali prodotti siano stati legalmente commercializzati per almeno cinque anni prima del 14 ottobre 2009, e a condizione che venga rispettato l'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU C 246 del 14.10.2009, pag. 21.⁽³⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.